

**La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia al quesito proposto dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco del 30.01.2023.**

### **Domanda**

Quando la dichiarazione Imu è a pena di decadenza? È corretto affermare che sussiste l'obbligo di dichiarazione Imu, a pena di decadenza, per beneficiare dell'esenzione dei fabbricati merce? Alla stessa conclusione si può arrivare anche per gli alloggi sociali e gli immobili di forze armate e militari?

### **Risposta**

Alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione, espresso successivamente all'intervento del Mef in Telefisco 2020, e, in particolare, nell'[ordinanza n. 37385 del 2022](#), nella quale si legge che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda Cassazione [n. 21465 del 2020](#); Cassazione n. [5190 del 2022](#)), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica», si deve ritenere che nel caso in esame relativo alla nuova Imu, per l'applicazione dell'esenzione prevista per i cosiddetti beni merce ([articolo 1, comma 751, della legge 160/2019](#)), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 3, della legge 160/2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 5, della legge 160/2019), l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

È quindi in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».